



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 13/01/2022

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto (n. ***156) stipulato in data 24/08/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/09/2019, e uno con delegazione di pagamento (n. ***279) stipulato in data 04/08/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/10/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- per il contratto n. ***156, il rimborso della somma di € 900,00, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni in favore dell'intermediario;
- per il contratto n. ***279, il rimborso della somma di € 331,72, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni in favore dell'intermediario, già al netto di quanto riconosciuto dalla resistente (€ 586,07);
- oltre interessi legali dalla data dell'estinzione;
- € 500,00 per spese di assistenza tecnica per ciascun ricorso.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- l'irricevibilità dei ricorsi perché i reclami che li hanno preceduti sono stati presentati in difetto di idonea procura, non essendo stata autenticata la firma del ricorrente. Cita a supporto, da ultimo, la decisione n. 19445/20 del Collegio di Napoli;
- la natura up front delle commissioni finanziarie, descritte in modo trasparente al punto 3.1 del Modulo SECCI e corrispondenti ai "compensi fissi per attività di promozione e



collocamento della rete distributiva”; precisa che le suddette commissioni non sono mai entrate nella propria disponibilità in quanto sono state integralmente corrisposte all’agente/mediatore;

- che l’onere restitutorio relativo alle commissioni oggetto del contendere è riferibile ai “nuovi contratti” e ai “finanziamenti in essere”, dovendosi escludere invece i rapporti già estinti in epoca antecedente alla comunicazione di Banca d’Italia del 04/12/2019;
- quanto al contratto n. ***279, di aver già provveduto al rimborso delle commissioni finanziarie in conteggio estintivo per l’importo di € 586,07, calcolato secondo il criterio della curva degli interessi. Al riguardo, fa presente che con Comunicazione del 04/12/2019 la Banca d’Italia ha rimesso per i costi up front al “prudente apprezzamento” degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso.

Chiede pertanto all’Arbitro di respingere il ricorso.

Con nota del 23/09/2021, la ricorrente, in relazione al contratto n. ***156, non formulando ulteriori osservazioni su quanto dedotto dall’intermediario, insiste per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, dispone la riunione dei ricorsi, in ragione di connessione oggettiva e soggettiva.

Sempre in via preliminare, rispetto all’eccezione pregiudiziale, osserva che è in atti copia della procura allegata al reclamo, sottoscritta dal cliente e priva dell’autenticazione della firma da parte del difensore e che, nelle risposte ai reclami, la resistente si è difesa nel merito, non eccependo il difetto di procura. In casi analoghi, richiamando il proprio orientamento (Coll. Di Bari, dec. n. 11888/19), il Collegio non ha accolto l’eccezione dell’intermediario in quanto, le ‘Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari’ non prescrivono peculiari formalità ai fini della presentazione del reclamo e, per ciò che ci interessa, non dispongono l’autenticazione della procura conferita dal cliente-ricorrente al professionista che lo rappresenti. Ciò peraltro appare estrinsecazione dell’assunto per il quale il reclamo, pur costituendo una condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, non è un atto del procedimento, né può essere assimilato a un atto giudiziale, identificandosi esclusivamente con l’atto “con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo” (cfr. “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, Sez. I, § 3; Trasparenza delle operazioni e servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez. I, § 3”).

Nel merito, in via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui “*in applicazione della Novella legislativa di cui*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

I contratti oggetto di esame sono stati stipulati in data 24.8.2015 e 4.8.2016, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25.7.2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Fatte queste premesse, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio, in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, rileva, con riferimento ad entrambi i rapporti oggetto di esame, la natura *recurring* delle *Commissioni finanziarie*, anche nell'ipotesi, come quella di specie, in cui l'intero costo risulti riferito unicamente a una soltanto delle prestazioni (di natura up front), relativa ai compensi fissi per l'attività di promozione e collocamento della rete distributiva, in considerazione dell'ambiguità, contraddittorietà e opacità della descrizione (cfr., Coll. Bari, dec. n. 10319/2019; Coll. Bari, dec. n. 9544/20)".

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo i prospetti che seguono:

con riferimento al contratto n. ***156

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	48	rate residue	72						
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				recurring pro rata temporis	1.500,00	900,00			900,00
Totale									900
						Interessi legali		sì	

con riferimento al contratto n. ***279

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	49	rate residue	71						
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				recurring pro rata temporis	1.551,20	917,79		586,07	331,72
Totale									332
						Interessi legali		sì	

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.232,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI